

Oggetto: Correzioni refusi Capitolato Speciale

**CAPITOLATO SPECIALE:**

- **Art. 9.3 Coperture assicurative danni beni e terzi**

La frase “*La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del bene e cessa alla data di ritiro del bene medesimo (o di acquisizione dello stesso da parte dell’AOU). Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa dovrà tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi agli interventi manutentivi e/o alla eventuale sostituzione o aggiornamento tecnologico del bene per tutto il periodo di durata del noleggio.*” non è da considerare, in quanto trattasi di refuso.